



ORDINANZA N. 70/2024

Oggetto: misure precauzionali per la manifestazione Fiera di San Luca .

I L SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le s.m.i., in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 con le s.m.i. anche in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTA la direttiva del Direttore della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli (n.555/OP/0001991/2017/1) "circolare Gabrielli" e successive integrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella quale sono state fornite indicazioni in merito al potenziamento delle misure antiterrorismo nel Paese, garantendo più sicurezza in occasione di grandi eventi/manifestazioni pubbliche, che attrarranno un elevato numero di persone, in collaborazione degli organizzatori;

CONSIDERATO che alla luce dell'attuale scenario internazionale, si rende necessario che gli organizzatori degli eventi forniscano un adeguato contributo all'integrazione delle misure pianificate in relazione alle esigenze previste;

CONSIDERATO che occorre inoltre introdurre il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro o lattine metalliche, considerando che l'utilizzo di detti contenitori possono determinare un serio pericolo per l'incolumità pubblica per tutti coloro che frequentano il luogo interessato dall'evento;

RITENUTO opportuno operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 650 del Codice Penale;

ORDINA

Nella data di venerdì 18 ottobre 2024 dalle ore 06:00 alle ore 16:00

- **Nell'area della manifestazione il divieto di svolgere attività commerciale itinerante di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in: ogni sorta di contenitore in vetro e/o ceramica e/o simili e lattine metalliche;**
- **La somministrazione di bevande alcoliche non viene vietata purchè la consumazione avvenga nella zona della manifestazione;**
- **Nell'area della manifestazione il divieto di somministrare e consumare alimenti e bevande in: ogni sorta di contenitore in vetro e/o ceramica e/o simili, in lattine metalliche;**
- **agli organizzatori della manifestazione di seguire il piano organizzativo concordato con assunzione di responsabilità per la sua implementazione;**
- **Che vengano disposte delle protezioni antisfondamento sugli accessi principali all'area della manifestazione che consentano un rapido e tempestivo spostamento in caso di emergenza per garantire l'entrata dei mezzi di soccorso e l'eventuale deflusso delle persone, costituite da:**
 - **veicoli comunali che possono essere rimossi dal personale addetto.**

Incarica i corpi di Polizia dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

La violazione della presente ordinanza si configura come reato previsto dall'articolo 650 codice penale secondo il quale *"chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €406,00"*.



Il presente atto, in ottemperanza all'articolo 54/4° comma del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni viene immediatamente trasmesso al Prefetto per quanto di competenza.

DISPONE

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio-on line ed affissione nella zona interessata .

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Al Prefetto di Aosta- Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto;
- Alla Questura di Aosta;
- Al Comando Regionale dell'Arma dei carabinieri;
- Al Comando Regionale della Guardia di Finanza;
- Al Corpo Forestale Valdostano;

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Valle d'Aosta entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa. In alternativa è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta in qualità di Prefetto entro 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa. In tal caso, allorquando entro 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico innanzi al Prefetto non si abbia avuto risposta (silenzio rigetto) è ammesso ricorso al TAR della Valle d'Aosta entro 60 giorni decorrenti dalla data del silenzio rigetto oppure è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

Donnas , lì 17/10/2024

IL SINDACO
(Amedeo Follioley)
F.to digitalmente